

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1437

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CRUCIANI

Presentata l'11 luglio 1959

Estensione al personale ausiliario, richiamato od assunto in servizio temporaneo di polizia, del disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Ministero dell'interno, sollecitato dai noti eventi prebellici, procedeva, fin dal 1938, a chiamare in servizio temporaneo personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e ai cessati Corpi di polizia, fino alla concorrenza di due decimi dell'organico del predetto Corpo, in forza del regio decreto 21 febbraio 1938, n. 57.

In vista delle ulteriori complicazioni internazionali, il predetto regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 57, venne trasfuso nella legge 1° settembre 1940, n. 1373, fermi restando, nella nuova norma, lo spirito e la lettera di esso decreto.

Il Parlamento ebbe già occasione, nel 1953, di occuparsi di questo personale, precisamente per conferirgli il diritto a pensione, escluso inizialmente dall'articolo 5 della citata legge 1° settembre 1940, n. 1373, essendo il legislatore del tempo guidato dal presupposto che questi richiami sarebbero stati di brevissima durata. Da cui la nota legge 9 aprile 1953, n. 305.

La presente proposta di legge si occupa di un secondo aspetto del trattamento riservato a questo personale, rimasto inespugnabilmente immutato dal 1938 ad oggi e cioè del diritto agli aumenti periodici degli as-

segni di attività ad esso ingiustamente precluso, dall'inizio e per le cennate ragioni, dallo stesso articolo 5 della legge 1° settembre 1940, n. 1373.

L'identico problema si pone per il così detto personale ausiliario, arruolato in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, nonché per l'altra categoria che appartenne alla benemerita Divisione speciale di polizia ferroviaria — istituita con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286 — incorporata successivamente, in forza del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, nello stesso Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Anche a questo personale, per motivi non accertati, fu ed è riservato lo stesso trattamento economico di attività dei predetti richiamati, in quanto il servizio finora prestato in tale qualità non viene, come identicamente per i primi, valutato ai fini della ricostruzione della carriera economica voluta dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Lo stesso trattamento è, infine riservato al cosiddetto personale aggiunto dello stesso Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, successivamente arruolato per esigenze eccezionali di

ordine pubblico, in forza del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126.

Anche a quest'ultimo personale, soltanto a causa della dizione dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, è tuttora indebitamente negato il diritto agli aumenti periodici di stipendio o paga, tanto che esso, dopo ben dieci anni di lodevole servizio, percepisce ancora il trattamento iniziale di stipendio o paga.

Nonostante l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il quale andava inteso in funzione di totale riordinamento della intera materia (articolo 1) con esplicita abrogazione di tutte le norme in contrario, il personale richiamato e così detto aggiunto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha continuato e continua a percepire lo stesso trattamento iniziale sopra ricordato.

I motivi che hanno portato a questa disparità di trattamento vanno principalmente ricercati, e giustificati, con la evidente disarticolazione delle norme giuridiche particolari spesso distaccate — per il carattere di troppa provvisorietà che si volle imprimere loro — dalla strada maestra del nostro sistema giuridico.

Così dicasi per i riflessi, che simili statuzioni, intese a disciplinare alla meno peggio un trattamento di attività di servizio ritenuto affatto contingente, vanno a proiettare, poi, sul trattamento di quiescenza.

Premesso che i desiderati rimedi, cui intende provvedere la presente proposta di legge, non comportano spese di rilievo, pertanto facilmente sopportabili dai normali capitoli di bilancio, si confida nella pronta adesione del Governo e nella ben nota sensibilità degli onorevoli colleghi, sempre chiaramente dimostrata a favore di questo benemerito personale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I servizi prestati dal personale richiamato, ausiliario od assunto in servizio temporaneo di polizia a norma del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 57, della legge 1° settembre 1940, n. 1373, del decreto legislativo presidenziale 6 settembre 1946, n. 106, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, sono computabili ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o paga, prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, a decorrere dal 1° luglio 1956.

ART. 2.

Tutti i servizi resi dal predetto personale all'Amministrazione della pubblica sicurezza, in forza delle disposizioni citate nel precedente articolo 1, in quanto concorrenti a determinare la misura dell'ultimo stipendio o paga, sono correlativamente valutabili in pensione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, con effetto dalla data di cessazione dal servizio temporaneo di polizia.